

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 1 LUGLIO 2002

N. 82

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 8

“Contributo straordinario in occasione della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina”.

Pag.5453

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 9

“Modifica alla L.R. 10.8.2001, n. 21 ‘Istituzione di una commissione consiliare di indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell’Azienda sanitaria TA/1 e dell’Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto’ ”.

Pag.5454

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 10

“Disciplina dei controlli - Adeguamento alla Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3”.

Pag.5455

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 11

“Concorso regionale ai maggiori oneri del C.C.N.L. 27.11.2000, degli autoferrotramvieri relativamente al biennio 2000-2001 e norme in materia di titoli di viaggio”.

Pag. 5456

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 8

“Contributo straordinario in occasione della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In occasione della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina, per migliorare le strutture e infrastrutture atte a garantire l'ordinata affluenza dei pellegrini a S. Giovanni Rotondo nonché a potenziare il sistema viario di accesso, la Regione Puglia concede al comune di S. Giovanni Rotondo un contributo straordinario una-tantum di euro 1 milione per l'anno 2002.
2. A tale fine la Giunta regionale, sulla base di apposito programma di interventi predisposto dal comune di S. Giovanni Rotondo, ammette a contributo le iniziative di cui al comma 1 e

demanda l'erogazione, con vincolo di destinazione, delle relative somme al Dirigente del Settore lavori pubblici.

Art. 2

1. Viene, altresì, corrisposto un contributo straordinario una-tantum nella misura di euro 570 mila per l'anno 2002 alla Curia provinciale Frati Minori Cappuccini - Provincia di S. Angelo Foggia, titolare della gestione dei luoghi in cui ha vissuto San Pio da Pietrelcina e interessati a organizzare manifestazioni di culto in occasione della sua santificazione, sulla base di apposita richiesta illustrativa delle diverse iniziative che si intendono realizzare. Tale richiesta presentata dai predetti Frati Minori è approvata e finanziata con provvedimento della Giunta regionale. L'erogazione delle somme ammesse a contributo è demandata al Dirigente del Settore turismo previa rendicontazione.

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'esercizio 2002 mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa, epigrafato “Contributo straordinario della Regione in occasione della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina”, unità previsionale di base 2.2, dotato di uno stanziamento di euro 1 milione 570 mila, mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di pari importo del Capitolo n. 3865 U.P.B. 3.2 disposto con la legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 giugno 2002

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 9

“Modifica alla L.R. 10.8.2001, n. 21 ‘Istituzione di una commissione consiliare di indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell’Azienda sanitaria TA/1 e dell’Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto’ “.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 giugno 2002

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1

- La Legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 “Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell’Azienda sanitaria TA/1 e dell’Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto” è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 27 agosto 2001, n. 129. Si riporta il

Nota all'art. 3

- La legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004” è pubblicato nel BURP n. 61 Supplemento del 21 maggio 2002.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 4 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 11.6.2002

Approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 107 nella seduta del 18 giugno 1998

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2002”.

RAFFAELE FITTO

testo dell'art. 6, modificato ed aggiornato dalla l.r. n. 9/2002:

**Art. 6
(Termine)**

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2002 (1).
2. Al termine dell'indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale.
3. I Commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge ad iniziativa del Consigliere Belardi, approvato nella seduta del 5 giugno 2002

Approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 105 nella seduta del 18 giugno 2002

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 10

“Disciplina dei controlli - Adeguamento alla Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Suppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali)

1. Il Comitato regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 221 “Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali”, è soppresso.

Art. 2

(Controlli preventivi di legittimità)

1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, degli enti regionali nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, già attribuiti da leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo, cessano di essere esercitati.

2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli di legittimità sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Art. 3

(Attività di vigilanza)

1. La Giunta regionale assicura lo svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti degli enti regionali e degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, disciplinando le modalità di esercizio con apposito regolamento.

Art. 4

(Personale)

1. Entro trenta giorni il Settore personale e organizzazione, su apposita direttiva della Giunta regionale, procederà all’assegnazione alle strutture regionali del personale attualmente in servizio presso le Sezioni di controllo, garantendo la conservazione e la tenuta degli atti e documenti in possesso dei soppressi organi di controllo.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 e tutte le disposizioni normative regionali nelle sole parti in cui prevedono forme di controllo e verifica, restando in capo alle strutture regionali competenti per materia tutte le altre funzioni correlate al ramo di amministrazione corrispondente ai compiti attribuiti ai diversi enti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 giugno 2002

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota al Titolo

- La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248. Sostituisce l'art. 114, 116, 117, 118, 119 e 120, integra l'art.

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 11

“Concorso regionale ai maggiori oneri del C.C.N.L. 27.11.2000, degli autoferrotramvieri relativamente al biennio 2000-2001 e norme in materia di titoli di viaggio”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Concorso regionale maggiori oneri)

1. La Regione concorre ai maggiori oneri derivanti nel biennio 2000-2001 dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotramvieri di cui all'accordo nazionale del 27 novembre 2000 nei limiti della disponibilità di euro 1.291.142 riveniente dall'impegno di pari importo assunto sul capitolo n. 552050 del bilancio 2001, istituito dalla legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, con i criteri di cui al successivo articolo 2.

123 e sostituisce l'art. 127 della Costituzione del 27 dicembre 1947.

Nota all'art. 1

- La Legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali" è pubblicata nel B.U.R. n. 93 del 08/07/94

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 3 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 11 giugno 2002

Approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 106 nella seduta del 18 giugno 2002

2. Il concorso regionale è commisurato al maggior onere unitario medio per addetto quantificato dalle associazioni datoriali nazionali quale quota parte a carico delle Regioni e delle autonomie locali ai sensi del Protocollo di intesa del 27 novembre 2000. Il concorso regionale è attribuito per l'intera quota, sulla base delle unità lavorative dipendenti risultanti dai contratti di servizio, alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea di competenza regionale riconosciuti "minimi" ai sensi della vigente legislazione, con esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 10 novembre 1997, n. 422. La residua disponibilità finanziaria è attribuita agli enti locali, in proporzione al numero degli addetti ai servizi di rispettiva competenza, per la successiva erogazione ai soggetti gestori.
3. Resta a carico degli enti locali quanto dagli stessi dovuto per le integrazioni relative agli autoservizi pubblici di linee di loro competenza.

Art.2

(Arrotondamento prezzi titoli di viaggio)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è sostituito dal seguente:

“1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani di trasporti pubblici regio-

nali locali (TPRL) sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di viaggio dei servizi di TPRL sono arrotondati, per eccesso o per difetto, ai dieci

centesimi di euro fino all'importo di cinque euro, ai cinquanta centesimi di euro fino all'importo di venticinque euro e all'euro per importi superiori ai venticinque euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA".

2. La base tariffaria chilometrica minima di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 13/99 è espressa in euro con almeno quattro cifre decimali.
3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 32/2001.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 giugno 2002

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

- La Legge regionale 5 Dicembre 2001, n. 32 recante "Assessment e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001", successivamente modificata dalla l.r. 32/2001 e 7/2002, è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 7 dicembre 2001, n. 178.
- Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287. Si riporta il testo dell'art 8 e 9 come rispettivamente modificati ed integrati dall'art. 1, comma 1 e 2, del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259):

Art. 8

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:
 - a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
 - a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
 - b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12

sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.

4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che

sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità.

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.

Art. 9

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.

1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a).
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
 - a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;
 - b) ad acquisire, sul contenuto di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
 - c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12.

Nota all'art. 2, comma 1

- La legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, recante "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 7.4.1999, è stata successivamente modificata ed integrata dalle ll.rr. 32/99, 9/00, 28/00, 14/01, 32/01, 7/02 e 11/02.
- Si riporta il testo dell'art. 30, così come modificato ed integrato:

Art. 30
(Prezzi minimi dei titoli di viaggio)

1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani dei trasporti pubblici regionali locali (TPRL) sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di viaggio dei servizi di TPRL sono arrotondati, per eccesso e per difetto, ai dieci centesimi di euro fino all'importo di cinque euro, ai cinquanta centesimi di euro fino all'importo di venticinque euro e all'euro per importi superiori ai venticinque euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA.
2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica stabilita al sensi dell'articolo 28, comma 1, per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.
3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:
 - a) a fino a 10 km: 20%
 - b) da 11 a 20 km: 25%
 - c) da 21 a 30 km: 35%
 - d) da 31 a 40 km: 50%
 - e) da 41 a 50 km: 65% oltre 50 km: 80%
4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:
 - a) fino a 10 km: 30%
 - b) da 11 a 20 km: 40%
 - c) da 21 a 30 km: 50%

- d) da 31 a 40 km: 60%
- e) da 41 a 50 km: 75% oltre 50 km: 85%

5. I ragazzi di età inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
6. Le imprese di trasporto stabiliscono con proprio regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla Regione, le modalità per l'eventuale rilascio di tessere di riconoscimento per viaggiatori in abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovrapprezzo, per la prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e animali.
7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33). 8.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i prezzi dei titoli di viaggio sono espressi in euro e sono arrotondati, per eccesso o per difetto, alla seconda cifra decimale. A decorrere dalla medesima data la base tariffaria chilometrica minima di cui all'articolo 28, comma 1, è espressa in euro con almeno due cifre decimali".

Nota all'art. 2, comma 2

- L'art. 28 della l.r. 13/99 così dispone:

Art. 28
(Principi generali in materia tariffaria)

1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI dell'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime (1) dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitata e in qualunque forma gestiti.
2. Le basi tariffarie sono incrementate annualmente applicando il metodo del price cap di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I criteri applicativi del metodo del price cap sono stabiliti dalla Giunta regionale assumendo:
 - a) il tasso di variazione medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente;
 - b) l'obiettivo della variazione del tasso annuale di produttività delle imprese di trasporto fino al raggiungimento di prefissati livelli ottimali in un periodo almeno triennale;

c) l'incentivazione del miglioramento della qualità dei servizi.

Nel caso che l'applicazione del suddetto metodo comporti su base annua variazioni dei prezzi dei titoli di viaggio inferiori al 5 per cento, le variazioni dei prezzi possono essere applicate su base poliennale.

3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma 1 con i criteri di cui all'articolo 30. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi urbani e suburbani sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 con i criteri stabiliti dai Comuni competenti.
4. La Giunta regionale può disporre prezzi più alti di quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà compete al Comuni per servizi di propria competenza.
5. La Giunta regionale e i Comuni, secondo le competenze di

cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione, le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta.

- (1) La base tariffaria chilometrica minima è da intendersi espressa in euro con almeno quattro cifre decimali così come previsto dalla l.r. 11/02, art. 2, comma 2.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di Legge del Consigliere Carrieri approvato nella seduta del 6.5.2002

Approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 108 del 18.6.2002

